

QUADRO SINOTTICO MODIFICHE REGOLAMENTO IMPOSTA SOGGIORNO – Allegato A) alla delibera C.C.n. ____del __/__/2021

Articolo di regolamento modificato	Versione precedente	Versione attuale
<p>Articolo 4 aggiunto comma 1 bis</p>	<p>Articolo 4. Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari 1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.</p> <p>2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis del citato dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.</p> <p>3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo - commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii.</p>	<p>Articolo 4. Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari 1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3. 1. bis Il gestore della struttura ricettiva è responsabile: a) del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; b) della presentazione della dichiarazione; c) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.</p> <p>2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis del citato dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.</p> <p>3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo - commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii.</p>
<p>Articolo 6 aggiornati i commi 3 e 4 aggiunto il comma 7</p>	<p>Articolo 6. Agevolazioni ed esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta: a. gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di ; b. i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età;</p>	<p>Articolo 6. Agevolazioni ed esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta: a. gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di ; b. i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età;</p>

c. i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;

d. i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;

e. le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;

f. i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona;

g. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;

h. entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;

i. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustificano il ricorso a diverse strutture;

j. i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;

k. il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

2. Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j.), k) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000

c. i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;

d. i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;

e. le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;

f. i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona;

g. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;

h. entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;

i. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustificano il ricorso a diverse strutture;

j. i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;

k. il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

2. Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j.), k) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000

	<p>n.445.</p> <p>3. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese.</p> <p>4. L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 14 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.</p> <p>5. L'imposta è ridotta del 30%, con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto, per gli anziani di età non inferiore, nel giorno d'inizio del soggiorno, a 65 anni facenti parte di gruppi, di non meno di 20 persone, organizzati da enti pubblici, organizzazioni sindacali riconosciute, agenzie di viaggio, tour operator e altri soggetti comunque autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia nazionali o regionali.</p> <p>6. I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno in quanto saranno soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.</p>	<p>n.445.</p> <p>3. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese.</p> <p>4. L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 12 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.</p> <p>5. L'imposta è ridotta del 30%, con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto, per gli anziani di età non inferiore, nel giorno d'inizio del soggiorno, a 65 anni facenti parte di gruppi, di non meno di 20 persone, organizzati da enti pubblici, organizzazioni sindacali riconosciute, agenzie di viaggio, tour operator e altri soggetti comunque autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia nazionali o regionali.</p> <p>6. I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno in quanto saranno soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>7. L'imposta è ridotta del 50% per coloro che soggiornano nelle strutture ricettive a causa di esigenze lavorative nel Comune di Borghetto S.Spirito, documentate dall'azienda datore di lavoro.</p>
<p>Articolo 7 riscritto il comma 2 cancellato il comma 4</p>	<p>Articolo 7. Obblighi tributari e gestionali</p> <p>1. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono fornire, anche utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune, alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta.</p> <p>2. Entro il 30 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4, in qualità di agenti contabili, devono presentare al Comune:</p> <p>a) il conto della gestione relativa all'anno precedente, su</p>	<p>Articolo 7. Obblighi tributari e gestionali</p> <p>1. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono fornire, anche utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune, alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta.</p> <p>2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4, devono presentare al Comune esclusivamente per via</p>

modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune

b) una dichiarazione annuale, redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune, con obbligo di indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa, con il dettaglio trimestrale del numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d'imposta, specificando, per aggregati, il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno.

c) le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

4. Le dichiarazioni ed il conto della gestione di cui al precedente comma 2, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere presentati utilizzando una delle seguenti modalità:

a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Borghetto S.Spirito;

b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso si considerano presentati nella data di spedizione;

telematica:

- dichiarazione annuale cumulativa riferita all'anno precedente secondo le modalità indicate con decreto Ministero economia e finanze;

- le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

Entro il 30 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità utilizzando la modulistica messa a disposizione del Comune.

3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

	<p>c) a mezzo posta elettronica certificata, in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;</p> <p>d) in via telematica, qualora il Comune renda disponibile tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).</p>	
<p>Articolo 8 riscritti i commi 3, 4, 5 e 6</p>	<p>Articolo 8. Versamenti</p> <p>1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvedono all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza.</p> <p>2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a € 0,50.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza, e procedere al successivo versamento al Comune di quanto riscosso.</p> <p>4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel trimestre di riferimento, è effettuato entro il giorno 16 del mese solare successivo, ovvero entro il 16 luglio per il trimestre aprile – giugno ed entro il 16 novembre per il quadrimestre luglio – ottobre in uno dei seguenti modi:</p> <p>a) su conto corrente postale intestato al Comune di Borghetto S.Spirito;</p> <p>b) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico bancario;</p> <p>c) tramite le procedure telematiche messe a disposizione</p>	<p>Articolo 8. Versamenti</p> <p>1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvedono all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza.</p> <p>2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a € 0,50.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza. Entro le scadenze prefissate dovranno versare al Comune quanto interamente dovuto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi che abbiano rifiutato il pagamento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.</p> <p>4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto dovuto a titolo di imposta nel periodo di riferimento, è effettuato: entro il 16 luglio per il trimestre aprile – giugno; entro il 16 settembre per il bimestre luglio - agosto ed entro il 16 novembre per il bimestre settembre – ottobre in uno dei seguenti modi:</p> <p>a) sul conto di Tesoreria intestato al Comune e acceso presso Poste Italiane S.p.a., anche a mezzo bonifico bancario;</p> <p>b) tramite PagoPA;</p> <p>c) tramite F24;</p> <p>d) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile</p>

	<p>dal Comune; d) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.</p> <p>5. In tutti i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – trimestre / quadrimestre. ... dell'anno ...".</p> <p>6. al fine di agevolare le strutture ricettive con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta trimestrale da versare sia inferiore a 100 euro tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre o quadrimestre successivo. Il riversamento al Comune è in ogni caso dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per importi anche cumulativi inferiori a 100 euro; - almeno una volta all'anno a prescindere dall'importo dell'imposta da versare a saldo entro la scadenza prevista per l'ultimo quadrimestre dell'anno. 	<p>dal Comune.</p> <p>5. In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – trimestre / bimestre. ... dell'anno ...".</p> <p>6. al fine di agevolare le strutture ricettive con modesti flussi di clientela, qualora l'imposta dovuta annualmente per l'intero periodo di imposizione sia inferiore a 100 euro, potrà essere versata in unica soluzione entro la scadenza del 16 novembre; l'imposta va comunque versata entro la scadenza della seconda rata, qualora l'importo cumulato per il primo trimestre/bimestre sia superiore a 100 euro.</p>
<p>Articolo 11 riscritto</p>	<p>Articolo 11. Sanzioni</p> <p>1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.</p> <p>2. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 2, da</p>	<p>Articolo 11. Sanzioni</p> <p>1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.</p> <p>2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 7, comma 2, del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.</p> <p>3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.</p> <p>4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 :</p>

	<p>parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p>a) Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>b) Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>c) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.</p>
<p>Articolo 13 sostituito il comma 3</p>	<p>Articolo 13. Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.</p> <p>3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore a € 0,50.</p> <p>4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti</p>	<p>Articolo 13. Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.</p> <p>3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore a € 30,00.</p> <p>4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti</p>

dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.

dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.